

CRON. 1507/15

REP. n. 1323/15

8 LUG 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione I civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Grimaldi – Presidente

dott. Caterina Mazzitelli – Consigliere

dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di appello n.376/2013 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 21.10.2014, promosso da:

Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iodice del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, via Palmieri n.36, è elettivamente domiciliata –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 0114330717; indirizzo PEC: domenicoiodice@pec.ordineavvocatitorino.it-, come da delega in calce all'atto di citazione in appello, in data 31.12.2012,

-appellante-

nei confronti di

Maria Vittoria e a
e eredi di Marco b,
rappresentati e difesi dall'avv. i del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, via), sono elettivamente domiciliati –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: ; indirizzo PEC: .it-, come da delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado,

-appellati-

oggetto: intermediazione finanziaria, risarcimento danni

Conclusioni delle parti costituite:

oggetto:

intermediazione
finanziaria



L'avv. D. Iodice per l'appellante ha così concluso: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare parzialmente la sentenza n.509/12 del Tribunale di Torino, sezione I, est. Dott.ssa R. Zappasodi, depositata il 20 luglio 2012 e mai notificata, laddove individua una responsabilità della banca in relazione alle operazioni del 13 dicembre 1996, del 21 luglio 1997, dell'11 dicembre 1997, dell'11 maggio 1998 e del 18 maggio 1999 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, asolvere Intesa San Paolo s.p.a. dalle domande contro di essa proposte dai signori Maria Vittoria,

e
o e, per l'effetto, dichiarare questi ultimi tenuti a restituire la somma di € 99.239,11 corrisposta loro da Intesa San Paolo s.p.a. in adempimento della sentenza impugnata, oltre interessi dal 2.8.2012 al saldo, e comunque: in via istruttoria: ammettere la prova orale per testi non ammessa dal Tribunale di Torino, sui capitoli e con i testi indicati nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, nel merito in via principale, rigettare le domande tutte *ex adverso* proposte dai signori a
a,
e nei confronti di Intesa san Paolo s.p.a., siccome inammissibili ed infondate e, per l'effetto, mandare assolta la Banca convenuta; in via subordinata, pur sempre nel merito e salvo gravame, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere liquidata una somma a favore degli attori, imputare a decurtazione di tale somma, oltre che il controvalore ricavato dalla vendita dei titoli pari a € 154.461,58, l'importo delle cedole percepite da controparte prima e dopo il default (con riferimento ai titoli ricevuti a seguito all'adesione all'OPS) per l'importo complessivo di € 80.791,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'accredito al saldo, ovvero il maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

L'avv. M. i per gli appellati ha così concluso: "Previa occorrendo l'ammissione dell'istanza istruttoria dedotta in calce, in via di appello



incidentale in parziale riforma della sentenza n.5091/2012 del Tribunale di Torino, 1) accertare e dichiarare la responsabilità per fatto e colpa del Banco Ambrosiano Veneto per la perdita da parte dei sig.ri Bozzalla e del capitale investito nell'acquisto delle obbligazioni P. Buenos Aires 10,25% 2003 EUR, codice 9025172, effettuato il 1° marzo 2001, per un controvalore complessivo di € 50.901,51; 2) accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere dalla Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento, a titolo di risarcimento, della complessiva somma capitale di € 162.775,32, in luogo della minor somma riconosciuta dal Tribunale, senza che sulla stessa possa essere applicata la deduzione dell'importo di € 80.721,29 percepito dalle cedole, anch'esso riconosciuto dal Tribunale; 3) per l'effetto, tenuto conto del già avvenuto pagamento della somma di € 55.866,29, a titolo di capitale, condannare la Intesa San Paolo s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori in primo grado, a titolo di risarcimento, l'ulteriore somma capitale di € 106.909,03, o quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria come indicato in narrativa, ovvero come diversamente sarà ritenuto da codesta Corte d'Appello, al netto di quanto già riconosciuto dal Tribunale a tale titolo (€ 32.300,99). In via principale 4) respingere tutti i motivi di appello e le domande proposte dalla Intesa San Paolo s.p.a. e confermare per il resto la sentenza n.5091/2012 del Tribunale di Torino. In ogni caso 5) respingere tutti i motivi di appello le domande proposte da Intesa San Paolo s.p.a. 6) con il favore delle spese e del compenso professionale dovuto al sottoscritto difensore per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA. Istanza istruttoria: ... *omissis* ... (cfr. la comparsa di costituzione in appello, a pag.76/77)".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Intesa San Paolo s.p.a. ha convenuto in giudizio Maria Vittoria e



Bozzalla e eredi di Marco

chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 19.7.2012, nella parte in cui ha accolto le domande contro la banca, condannandola a pagare alle controparti la somma di € 88.167,28, oltre accessori e spese processuali: l'appellante ha chiesto il rigetto anche delle domande accolte in primo grado, o comunque, in via subordinata, la ridefinizione del *quantum* tenendo conto del controvalore ricavato dalla vendita dei titoli di cui si discute e di quanto percepito per le cedole maturate, con rimborso delle spese per i due gradi di giudizio.


Maria Vittoria e gli eredi di Marco avevano adito il Tribunale di Torino convenendo in giudizio Intesa San Paolo s.p.a., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti a diversi investimenti in titoli argentini, effettuati tra il 1996 e il 2001 presso il Banco Ambrosiano Veneto e presso l'Istituto Bancario San Paolo, ora entrambi confluiti in Intesa San Paolo. Le operazioni in contestazione erano sei, ed erano precisamente, quanto al Banco Ambrosiano Veneto: 1) acquisto in data 21.7.1997 bond Arg. per un controvalore di attuali € 24.588,52; 2) acquisto in data 11.12.1997 bond Arg. per un controvalore di attuali € 30.239,86; 3) acquisto in data 1.3.2001 bond Provincia di Buenos Aires per un controvalore di attuali € 50.901,51; quanto a Istituto Bancario San Paolo: 4) acquisto in data 13.12.1996 bond Arg. per un controvalore di attuali € 29.885,94; 5) acquisto in data 11.5.1998 bond Arg. per un controvalore di attuali € 161.722,42; 6) acquisto in data 18.5.1999 bond Arg. per un controvalore di attuali € 19.898,65. Gli attori avevano lamentato la carenza di informazioni, sia sulle caratteristiche dei titoli, sia sull'adeguatezza delle operazioni, sia sull'esistenza di situazioni di conflitto di interessi delle intermediarie, sottolineando come solo a partire dal 1999 il solo Banco Ambrosiano Veneto avesse acquisito specifiche informative in ordine alla propensione al rischio e alla prospettiva di investimento di Marco i che aveva curato gli investimenti anche a nome della moglie



Maria Vittoria Intesa San Paolo s.p.a. si era ritualmente costituita chiedendo il rigetto delle domande proposte e, in subordine, la considerazione, nella quantificazione del danno, di quanto ricevuto dagli attori per le cedole riscosse prima del default argentino del dicembre 2001, e per la vendita dei titoli. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano state assunte prove orali, il Tribunale di Torino aveva parzialmente accolto le domande degli attori, in base alle seguenti considerazioni: -profilo assorbente ogni altra doglianza proposta è il fatto che parte attrice lamenti che negli investimenti in oggetto sia mancata la prescritta segnalazione della natura inadeguata dell'operazione; non risulta che gli istituti di credito avessero acquisito le informazioni sul profilo di rischio degli investitori, poiché è emerso che vi avesse adempiuto il solo Banco Ambrosiano Veneto in data 8.9.1999; con riferimento quindi alle cinque delle sei operazioni in discussione, i due intermediari avrebbero dovuto presumere un profilo di rischio basso e valutare l'adeguatezza delle singole operazioni unicamente sulla scorta delle notizie comunque disponibili a fronte della pregressa concreta operatività degli investitori; nonostante dalle dichiarazioni testimoniali sia emerso che Marco fosse persona del tutto autonoma, insofferente a qualsiasi consiglio di prudenza e di diversificazione degli investimenti, era onere degli intermediari segnalare l'inadeguatezza per iscritto e procedere nelle operazioni solo sulla base dell'ulteriore espressa richiesta del cliente in tal senso; in difetto di detta procedura, gli intermediari avrebbero dovuto astenersi dall'eseguire l'operazione; solo per le operazioni sub 4), 5) e 6) -sopra riportate- era stata segnalata per iscritto al cliente l'inadeguatezza, in modo peraltro generico e senza evidenziazione dello specifico profilo segnalato -salvo che per l'operazione sub 4) in cui è riportato, con aggiunta a macchina da scrivere, il riferimento ad un "rischio paese"-; la banca convenuta avrebbe dovuto dare prova della corretta e completa osservanza dell'avviso di inadeguatezza, e non lo ha fatto; occorre esaminare specificamente i singoli investimenti, con



la premessa che nulla è dato sapere della composizione del portafogli titoli degli attori prima del 1998 presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI e prima del 2001 presso Banco Ambrosiano Veneto (la banca non era più, legittimamente, in possesso della relativa documentazione); per l'investimento sub 4), presso Istituto Bancario San Paolo IMI, nulla risulta essere stato segnalato, essendo troppo generica l'indicazione del "rischio paese", e nemmeno è stata allegata l'esistenza di un contratto di negoziazione scritto o l'assunzione di informazioni scritte precedenti l'acquisto; la segnalazione di inadeguatezza per "rischio emittente" è infatti troppo generica, anche a fronte della natura speculativa dei titoli (rating B1), e non rileva un precedente acquisto di titoli argentini, affermato dalla banca e non negato dagli attori, di circa € 5.000, perché nulla si sa della sua collocazione temporale; per l'investimento sub 1), presso il Banco Ambrosiano Veneto, nulla risulta essere stato segnalato; per l'investimento sub 2), sempre presso il Banco Ambrosiano Veneto, la situazione è identica a quella descritta per l'investimento sub 1), con l'aggravante della mancata segnalazione dell'inadeguatezza per frequenza, data la vicinanza tra i due acquisti; per l'investimento sub 5), presso Istituto Bancario San Paolo IMI, è stata prodotta dalla banca copia di un rendiconto del deposito amministrato che risale al mese di maggio 1998, da cui risulta che un'altra parte di denaro, equivalente circa a quanto investito in blocco in titoli argentini con l'operazione in esame, era impegnato in titoli a basso rischio, e che vi erano investimenti per importi di gran lunga inferiori in obbligazioni turche e messicane di analoga natura speculativa; con l'operazione sub 5) il portafoglio titoli degli attori subiva pertanto un improvviso cambiamento di traiettoria, diventando dipendente da titoli speculativi per circa il 50%; vi è per detta operazione segnalazione di inadeguatezza, ma senza precisazione degli specifici profili, senza astensione e senza reiterazione scritta dell'ordine da parte del cliente nonostante la chiarezza e completezza dell'avviso dell'intermediario; l'operazione sub 6), presso Istituto Bancario



San Paolo IMI, distava dalla precedente meno di un anno, e aveva comportato un ulteriore sbilanciamento del portafogli in termini nettamente speculativi, e in preponderante rappresentazione di titoli argentini; anche in tal caso la dicitura di inadeguatezza dell'operazione è generica; l'operazione sub 3), presso il Banco Ambrosiano Veneto, è intervenuta a distanza di quasi quattro anni dalle precedenti poste in essere presso lo stesso istituto, ed a fronte di un portafogli che dall'estratto conto al marzo 2001 mostrava investimenti in titoli (non meglio specificati) di € 740.000 circa, l'incidenza dell'acquisto in esame, di circa € 50.000, pesava per un 6,76%; a ciò si aggiunga che nel settembre 1999 i coniugi avevano fornito alla banca le informazioni per la loro profilatura, enucleanti una propensione al rischio media e una buona conoscenza di strumenti finanziari, che il rating delle obbligazioni Provincia di Buenos Aires era lo stesso delle obbligazioni dello Stato Argentina, rimasto invariato rispetto al 1997, e che i testi escussi hanno riferito di aver sempre discusso dei titoli con Marco l'acquisto 3) si deve pertanto ritenere adeguato; sussiste nesso di causalità tra l'inadempimento colpevole delle banche agli obblighi informativi, sotto il profilo dell'adeguatezza, nelle cinque operazioni sopra descritte e il danno, dato che gli intermediari non ha adempiuto gli obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale, e in particolare l'obbligo di astensione derivante dall'inadeguatezza delle operazioni; per la quantificazione del danno, gli esborsi sostenuti per gli acquisti devono essere decurtati sia del controvalore realizzato dalla vendita dei titoli, sia delle cedole percepite durante il rapporto; il residuo deve essere rivalutato dalla data di verificaione del danno, corrispondente al default, e non alla data degli acquisti, epoca a cui risale l'inadempimento non ancora determinativo di danno in concreto; le spese processuali si pongono interamente a carico della banca.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino ha proposto appello Intesa San Paolo s.p.a., dolendosene per i seguenti motivi: -1. Erronea valutazione del



profilo di adeguatezza per tutte le operazioni in contestazione, con riferimento al reg. Consob del 1998, applicabile invece solo alle operazioni del 1999, presso l'Istituto Bancario San Paolo, e del 2001, presso il Banco Ambrosiano Veneto; in particolare, l'art.6 del reg. Consob n.10943/97, a cui le banche avrebbero dovuto adeguarsi a partire dal febbraio 1998, dettava regole formali, in caso di inadeguatezza dell'operazione, analoghe a quelle dell'art.29 reg. Consob del '98, mentre alle prime quattro operazioni di cui si discute doveva applicarsi, appunto, l'art.6 del reg. consob del 1994 n.8850, che non dava disposizioni specifiche da seguire, tantomeno in forma scritta; per dette operazioni non è nemmeno applicabile il profilo del nesso di causalità *in re ipsa*, non essendovi per esse nessun dovere di astensione; l'onere della prova sul nesso di causalità era quindi a totale carico degli attori, che non l'hanno adempiuto; per l'operazione del 1996, la prima tra quelle in contestazione, eseguita dall'Istituto Bancario San Paolo, risulta anzi provato che il cliente fu informato sull'inadeguatezza, come da clausola scritta specifica indicata sull'ordine, e la circostanza di adeguata informativa è ribadita dai testi; non era invece necessaria una profilatura scritta del cliente, e non è giustificato l'assunto che, in mancanza di profilatura scritta e/o di informazioni, negate, dal cliente, si dovesse presumere una propensione al rischio bassa; -2. Sebbene la banca non abbia potuto provare la consistenza del portafoglio titoli delle controparti prima del 1998, le testimonianze rese, il contenuto del deposito titoli, la dichiarazione scritta relativa al primo ordine di acquisti, la successiva profilatura dei clienti, sono tutte circostanze concorrenti che provano la loro consapevolezza in merito a rischi e caratteristiche dei titoli oggetto di causa, e che escludono il nesso causale; tutte le operazioni appaiono adeguate, tenuto conto della composizione dei depositi amministrati, quale emerge dagli estratti conto del deposito titoli presso entrambe le banche dal 1998; da questi risultano infatti investimenti per titoli emessi da Paesi Emergenti di rischio corrispondente a quello dei titoli argentini, e per importi equivalenti (a



conferma che era il cliente a scegliere il prodotto), pochi prodotti di risparmio gestito, molti acquisti di obbligazioni emesse da organismi sovranazionali; la vendita dei titoli anche prima delle scadenze e l'acquisto dei medesimi nei momenti di flessione dei prezzi danno conto dell'attenzione e del continuo monitoraggio dei mercati da parte del cliente, e della sua competenza, confermata del resto nelle dichiarazioni rese nel 1999; all'epoca dei primi quattro acquisti, inoltre, l'Argentina era in forte crescita economica e nulla faceva temere il default, tanto che il rating attribuito alle obbligazioni argentine era migliorato nell'aprile 1997 (il primo declassamento è dell'ottobre 1999); nemmeno il regolamento Consob del 1998, applicabile agli ultimi due acquisti, dà indicazioni specifiche su come debba essere fatta la profilatura dei clienti, e nel caso di specie i rapporti tra le parti risalivano agli anni ottanta; non è vero inoltre, data la composizione del portafoglio titoli, che l'acquisto del maggio 1998, per un controvalore di attuli € 161.722,42, abbia determinato un significativo cambiamento di rotta in senso speculativo negli investimenti della controparte, poiché l'incidenza dei titoli speculativi era aumentata del solo 17% rispetto a prima, arrivando così al 50%; detto acquisto era altresì adeguato per tipologia _dato che nel portafoglio titoli vi erano altre obbligazioni di Paesi emergenti anche con rating meno buono dell'Argentina_, per oggetto _data la volontà della controparte di orientare parte degli investimenti in strumenti speculativi ad alto rendimento_, per dimensione _dato che rappresentava il 13% di un patrimonio correttamente differenziato e bilanciato_, per frequenza _che mira ad evitare che l'intermediario lucrì sulle provvigioni, dato che la banca non applicava commissioni e lo spread tra acquisto e vendita non dipendeva dal numero di operazioni effettuate ma dall'oscillazione dei prezzi_; in ogni caso, controparte effettuò tre operazioni nel corso di sei anni, presso una delle banche, e tre operazioni nel corso di cinque anni, presso l'altra; -3. Errata condanna al pagamento integrale delle spese processuali, perché non tiene



adeguato conto della parziale soccombenza delle controparti. Per le considerazioni sinteticamente riportate Intesa san Paolo s.p.a. ha radicato la presente fase processuale, concludendo come sopra.

Si sono ritualmente costituiti Maria Vittoria e e chiedendo il rigetto dell'appello proposto e, in via di appello incidentale, l'accertamento di responsabilità da inadempimento a carico del Banco Ambrosiano Veneto anche per l'operazione di acquisto di titoli argentini del 1° marzo 2001, con le pronunce conseguenti, l'esclusione dalla quantificazione del danno degli importi percepiti per le cedole prima del default del dicembre 2001, e il riconoscimento della rivalutazione monetaria sul dovuto, a titolo di risarcimento del danno, dalle singole operazioni e non dal default. Gli appellati hanno richiamato le difese già svolte, aderendo alle considerazioni del primo Giudice fondanti l'accoglimento delle domande svolte, e contrastando invece il deciso per l'ultima operazione di acquisto di titoli della provincia di Buenos Aires, nel 2001, e per la quantificazione del danno. In particolare, secondo i signori e sarebbe errato il rigetto della domanda risarcitoria per l'operazione di acquisto del 1.3.2001, inadeguata anch'essa; il rigetto sarebbe fondato su una valutazione di incidenza sul portafogli titoli non corretta, ed inoltre non avrebbero dovuto essere tenute in conto le dichiarazioni rese, per la profilatura di rischio, nel 1999, mentre avrebbe dovuto essere valorizzato l'omesso adempimento agli obblighi informativi rispetto ai quali nessuna rilevanza potevano avere l'elevato grado di preparazione e la conoscenza del settore vantati da Marco

Precisate le conclusioni definitive come in premessa, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.

Motivi della decisione



I motivi di appello principale proposti da Intesa San Paolo s.p.a. si fondano sulla critica della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inadeguate cinque delle sei operazioni di acquisto contestate dai signori
presso il Banco Ambrosiano Veneto e presso
l'Istituto Bancario San Paolo; il primo motivo di appello incidentale critica invece il deciso di primo grado in relazione alla sesta operazione contestata, effettuata presso il Banco Ambrosiano Veneto, ritenuta in regola dal primo Giudice e considerata invece anch'essa inadeguata dai signori

Appare opportuno delineare il contesto normativo in cui si inseriscono le operazioni di negoziazione da valutare, e definire in rapporto ad esso e alla qualità dei titoli acquistati la rilevanza, sugli stessi investimenti, delle informazioni in possesso delle banche sul profilo di rischio degli investitori. E' incontestato che le disposizioni normative, primarie e secondarie, vigenti in materia di intermediazione finanziaria pongono direttamente, a carico degli intermediari, regole di condotta la cui violazione rientra nell'ambito della responsabilità negoziale da inadempimento: in particolare, vengono in rilievo gli obblighi di informazione, riguardanti il prodotto trattato, anche in relazione alle caratteristiche dell'investitore e alla composizione del portafoglio titoli di questi, e in relazione all'eventuale prospettarsi di situazioni di conflitto di interessi. La necessità di acquisire informazioni dal cliente, al fine di individuarne il profilo di rischio, si inserisce e si giustifica proprio in considerazione degli obblighi incombenti sull'intermediario volti, nella sostanza, a permettere all'investitore la piena comprensione dell'operazione che va a realizzare, prima di tutto in relazione alle proprie finalità specifiche di investimento.

Da quanto esposto consegue che, se pure non è imposto al cliente di fornire alla banca intermediaria le informazioni richieste –obbligatoriamente-, quest'ultima non è esonerata, in caso di “reticenza” da parte dell'investitore, dallo svolgere l'attività informativa impostata dalla legge, anche riguardo



all'adeguatezza dell'operazione: altrettanto deve affermarsi per le ipotesi in cui non sia nemmeno noto, come nel caso di specie, se vi fossero state –e quali- indicazioni dei clienti utili per delinearne il profilo di rischio, prima del 1999 per il solo Banco Ambrosiano Veneto. I dati di valutazione da utilizzare da parte delle banche in mancanza di informazioni dirette ad opera degli investitori avrebbero dovuto, in tali casi, essere desunti dal complesso del rapporto in essere tra le parti, con riferimento agli investimenti precedenti e alla composizione del portafoglio titoli –se esistenti-; in assenza di utili elementi su cui fondare il profilo di rischio del cliente, si sarebbe dovuto operare come se gli obiettivi di investimento di questo fossero di carattere prevalentemente conservativo, quindi con bassa propensione al rischio, essendo questo il *modus operandi* che avrebbe garantito il maggior grado di tutela dell'investitore non professionale, nel rispetto della *ratio* delle disposizioni normative in materia.

Sulle questioni esaminate si condividono pertanto pienamente le considerazioni del primo Giudice.

Si deve ancora aggiungere che non rileva, ai fini del dovere dell'intermediario di garantire un'informazione completa, adeguata e comprensibile, la particolare competenza dell'investitore, poiché questa viene considerata normativamente solo per l'ipotesi che ad essa consegua la qualifica, specificamente disciplinata, di operatore professionale: al di fuori di questa ipotesi –che non è, pacificamente, quella di specie- la particolare conoscenza degli strumenti finanziari da parte dell'investitore può rilevare nella modalità dell'informazione da offrire e nella maggiore facilità per il cliente di comprendere i meccanismi e i rischi degli investimenti da negoziare, ma non può escludere o attenuare l'obbligo informativo, anche per i profili di adeguatezza, comunque a carico dell'intermediaria.

Irrilevante è pure, ai fini che qui interessano, il fatto che gli attori appellanti abbiano chiesto di investire in obbligazioni argentine, e che quindi l'iniziativa degli acquisti sia stata loro e non della banca: se anche così



fosse, l'iniziativa degli investitori non avrebbe in alcun modo inciso sull'obbligo informativo comunque imposto alla banca e, ancora una volta, non lo avrebbe eliso né affievolito.

Si osserva ancora che le operazioni di negoziazione aventi ad oggetto titoli argentini, effettuate dall'Istituto Bancario San Paolo il 13.12.1996 e dal Banco Ambrosiano Veneto in data 21.7.1997 e in data 11.12.1997 erano disciplinate dal reg. CONSOB n.8850/1994; l'operazione di negoziazione effettuata dall'Istituto Bancario San Paolo in data 11.5.1998 era regolata dal reg. CONSOB n.10943/97; le rimanenti due operazioni, l'una presso il Banco Ambrosiano Veneto e l'altra presso l'Istituto Bancario San Paolo, rientravano invece nell'ambito di applicazione del reg. CONSOB n.11522/1998.

Mentre il reg. n.10943/97 disciplina le modalità da seguire per operazioni inadeguate in modo analogo al reg. n.11522/98, il reg. n.8850 del 1994, all'art.6, imponeva alla banca un obbligo di informazione verso il cliente in caso di operazioni "che abbiano frequenza eccessiva o dimensioni eccessive ovvero non appaiano adeguate per il cliente stesso", obbligo di informazione vertente sull'evidenziazione di dette circostanze e delle "ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione di tali operazioni"; la richiesta da parte del cliente di procedere comunque all'effettuazione degli ordini non richiedeva, all'epoca, uno specifico ordine scritto, in assenza del quale la banca avrebbe dovuto astenersi dal procedere.

I titoli argentini erano, già nel 1996, titoli speculativi, dato il rating B1 loro assegnato da Moody's –una delle principali e più accreditate agenzie di rating-: anche se, nel 1996 e ancora negli anni successivi –almeno fino al primo significativo declassamento, nell'ottobre 1999-, la categoria di rischio dei titoli non aveva subito sostanziali modifiche, l'investimento in essi non appariva adeguato, di per sé, ad investitori con basso profilo di rischio e con finalità conservative.



Esaminando ora le operazioni oggetto di contestazione nel contesto come sopra delineato, si deve prima di tutto rilevare che una profilatura di rischio degli investitori fu effettuata espressamente solo nel settembre 1999 e solo dal Banco Ambrosiano Veneto, mentre nulla risulta per l'Istituto Bancario San Paolo, e che non si hanno indicazioni sulla formazione dei portafogli titoli prima del 1998 (rileva il dato, oggettivo, della mancanza di documentazione precedente a tale epoca): gli acquisti del 1996 e del 1997 dovranno quindi essere considerati come effettuati per clienti con bassa propensione al rischio, mentre per gli acquisti successivi potranno essere tenuti in considerazione anche gli investimenti pregressi noti.

La banca, onerata dalla prova dell'adempimento degli obblighi a proprio carico, ex art.23 TUF, deve quindi dimostrare di aver rispettato l'onere informativo che le incombeva, anche per l'adeguatezza delle operazioni: sotto quest'ultimo profilo, per i primi tre acquisti l'adempimento dell'obbligo informativo, che non doveva risultare necessariamente per iscritto e che non richiedeva né particolari formalità nella comunicazione né l'obbligo di astensione in mancanza di successivo esplicito ordine scritto, potrà essere dimostrato dalla banca anche attraverso le dichiarazioni testimoniali assunte, e sarà a carico degli attori appellati l'onere di prova del nesso di causalità tra l'eventuale inadempimento della banca e il danno subito; i tre acquisti dal 1998 al 2001 soggiacciono invece alle disposizioni regolamentari successive in materia, e per essi l'evidenziazione degli eventuali profili di inadeguatezza dovrà risultare per iscritto –pur se con motivazione succinta-, con la conseguenza che la loro effettuazione dovrà essere, in ipotesi, preceduta da ulteriore specifico ordine scritto, e che, in presenza di inadeguatezza e in mancanza di esplicito ordine scritto ulteriore, il nesso di causalità tra inadempimento della banca e danno subito si dovrà considerare *in re ipsa* –conseguenza della violazione dell'obbligo di astensione imposto dalla legge, salvo il ricorrere della specifica situazione di esonero da documentare per iscritto-.



Devono ora essere esaminate le singole operazioni di negoziazione curate tutte da Marco _____ anche nell'interesse di Maria Vittoria _____ -non è più questione sul fatto che le banche abbiano legittimamente fatto riferimento solo al primo per l'individuazione del profilo di rischio e ai fini informativi-, tenendo conto, per esse, dei rilievi dell'appellante principale e degli appellati appellanti in via incidentale.

L'acquisto in data 13.12.1996 -bond argentini per un controvalore di attuali € 29.885,94- è stato effettuato tramite l'Istituto Bancario San Paolo; manca la conoscenza della situazione pregressa del complesso degli -eventuali- investimenti dei signori _____ presso l'intermediaria perché, anche se è pacifico un precedente investimento sempre in titoli argentini, non emergono dati sufficienti per una sua valutazione ai fini dell'identificazione di un profilo di rischio medio o medio-alto dell'investitore; nell'ordine in esame vi è anzi l'evidenziazione scritta dell'inadeguatezza dell'operazione per "rischio emittente" e, anche se non si tratta di dichiarazione confessoria, perché di contenuto valutativo, essa permette di rilevare che l'intermediaria si pose il problema dell'adeguatezza dell'investimento verosimilmente sulla base di una valutazione complessiva della posizione del cliente che, all'epoca, non doveva essere orientata speculativamente.

Dalle prove testimoniali assunte emerge che Marco _____ aveva una buona conoscenza delle caratteristiche dei titoli dei quali chiedeva l'acquisto e che, a fronte delle avvertenze dei dipendenti dell'Istituto Bancario San Paolo con i quali intratteneva rapporti, egli ribadiva la sua intenzione di non investire nei prodotti assicurativi offerti dalla banca ma di preferire investimenti in titoli di Paesi Emergenti, dei quali conosceva i rischi ma che garantivano, anche per questo, rendimenti più alti; il cliente non accettava i consigli degli incaricati sul modo di investire, preferendo agire in piena autonomia in base alla propria esperienza -cfr. le dichiarazioni testimoniali di: Susanna Bosio, all'epoca dei fatti dipendente



dell'agenzia n.1 di Torino dell'Istituto San Paolo, come consulente di investimenti; Gerolamo Saccone, all'epoca dei fatti direttore dell'agenzia 47, dipendente dall'agenzia 1 in Torino, dello stesso istituto bancario. Entrambi i testi erano dipendenti dell'appellata al momento della loro audizione, ma ciò non indice sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, coerenti intrinsecamente, tra loro congruenti e non contraddette dagli altri elementi di prova in atti-.

Una situazione analoga a quella appena esaminata si riscontra per gli acquisti in data 21.7.1997 -bond argentini per un controvalore di attuali € 24.588,52- e in data 11.12.1997 -bond argentini per un controvalore di attuali € 30.239,86-, effettuati entrambi tramite il Banco Ambrosiano Veneto; anche in relazione a queste due operazioni manca la conoscenza della situazione pregressa del complesso degli -eventuali- investimenti dei signori [redacted] presso l'intermediaria; si deve infatti escludere che l'investimento del 1996 possa avere un qualche rilievo per la valutazione dell'adeguatezza delle due operazioni in esame, dato che esso era stato eseguito con altro istituto bancario, all'epoca autonomo; a ciò si aggiunga che le due operazioni, per importi oggettivamente consistenti, si sono succedute a distanza di circa sei mesi e che per nessuna di esse emerge, dalla documentazione scritta, indicazione alcuna in ordine ad una loro eventuale inadeguatezza.

Anche per le due operazioni in esame le prove testimoniali assunte permettono di rilevare che Marco [redacted] aveva lo stesso atteggiamento di investitore, emergente dalle dichiarazioni dei testi Bosio e Saccone, anche nei rapporti con il Banco Ambrosiano Veneto, di cui era cliente "storico": Giuseppina Cortassa, all'epoca consulente in investimenti presso la filiale ove egli operava, ha dichiarato che Marco [redacted] a era molto preparato in materia finanziaria e operava in modo autonomo, senza ascoltare le indicazioni e i consigli della teste, che invitava "a non intromettersi nelle sue scelte dei titoli da acquistare", e preferendo prodotti




di rendimento elevato –sull’attendibilità della teste, già in pensione quando ne furono assunte le dichiarazioni, non vi sono motivi di dubitare, per motivi analoghi a quelli già evidenziati per gli altri testi-.

Per tutte e tre le operazioni esaminate le deposizioni testimoniali assunte permettono di affermare quindi che le informazioni a carico delle banche venivano effettivamente messe a disposizione di Marco che però non ne teneva volutamente conto, preferendo confidare sulle sue conoscenze personali per decidere le modalità e l’oggetto degli investimenti da effettuare.

Ma, se anche si ritenesse –e non ve ne è motivo- che le dichiarazioni testimoniali esaminate non consentano di affermare per le tre operazioni in considerazione l’offerta all’investitore di un’informazione completa, anche in ordine all’esistenza di profili di inadeguatezza che avrebbero dovuto essere specificamente evidenziati, da parte della banca, oltre che al carattere speculativo dei titoli negoziati –non tale, negli anni 1996 e 1997, da far dubitare del rimborso-, si deve rilevare che l’inadempimento della banca in ipotesi da ciò conseguente non sarebbe comunque in nesso causale con il danno subito dagli appellati a causa del default argentino del dicembre 2001.

Quanto riferito dai testimoni permette infatti di affermare che Marco avrebbe in ogni caso proceduto agli investimenti, sia nel dicembre 1996, sia nel luglio e nel dicembre 1997, anche se l’informazione fosse stata puntuale per tutti gli aspetti da considerare e se gli fosse stata specificamente evidenziata la loro inadeguatezza –anche per frequenza e dimensione, quanto alle operazioni eseguite tramite l’Istituto Bancario San Paolo-, e la qualità degli investimenti successivi –in altri titoli Argentina e in titoli di diversi Paesi Emergenti con analogo rating- presso entrambi gli istituti di credito, come risultanti anche dagli estratti conto dei depositi titoli del 1998 e del 2001, conferma la circostanza.

Si ritiene pertanto che non vi siano profili risarcitori da far valere a carico della banca per gli investimenti esaminati.




Il discorso è diverso per l'investimento in data 11.5.1998 in bond Arg. per un controvalore di attuali € 161.722,42, effettuato tramite l'Istituto Bancario San Paolo –sotto la vigenza del reg. CONSOB n.10943/97, analogo, quanto alle modalità di comportamento e alle conseguenze in materia di operazioni inadeguate, a quanto stabilito in seguito dal reg. CONSOB n.11522/1998-. Rileva in questo caso la decisa consistenza economica dell'investimento, non giustificata certo, quanto ad un possibile pregresso cambiamento del profilo di rischio dell'investitore, dalla precedente, risalente, operazione del dicembre 1996, e dalla formazione del portafoglio titoli, già attestante, all'epoca, un aumento degli investimenti speculativi presso l'Istituto; con l'acquisto in esame -effettuato monetizzando prodotti a bassa destinazione speculativa già nella titolarità degli investitori-, la formazione del portafoglio titoli si è modificata sensibilmente, con il passaggio dei prodotti di carattere speculativo, quindi a rischio, a rappresentare circa il 50% dell'investito; la valutazione non cambia nemmeno se si considera l'entità dei precedenti investimenti in titoli speculativi come attestata complessivamente intorno al 33% del portafoglio, secondo quanto evidenziato dalla banca appellante, perchè si tratta, in ogni caso, di un incremento del 17% con una sola operazione, e quindi di un cambiamento sicuramente significativo e tale da incidere oggettivamente sugli obiettivi e sulla profilatura di rischio dell'investitore, modificandone la sostanza.

In quest'ottica, l'operazione di cui si discute avrebbe dovuto essere considerata dalla banca inadeguata per dimensione, inadeguatezza che avrebbe dovuto essere evidenziata per iscritto, con astensione dell'intermediaria ad effettuarla salva la specifica reiterazione scritta dell'ordine. Non può soddisfare l'obbligo di legge in esame la generica dizione "operazione non adeguata" presente sull'ordine, poiché essa nulla dice del profilo di inadeguatezza rilevato e dell'informazione offerta su di esso, e non consente nemmeno di comprendere se e come vi sia stata la necessaria personalizzazione dell'eventuale informazione rispetto alle



condizioni soggettive e oggettive del destinatario; detta clausola non appare quindi congruente con le finalità della normativa di settore, che richiede invece l'offerta di indicazioni articolate, idonee a fornire al cliente, tenendo conto della competenza e del grado culturale dello stesso, notizie precise sulla non rispondenza dell'operazione analizzata al suo profilo di rischio, "per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione", e cioè per uno o più dei parametri delineati. L'importanza della specificità e dell'approfondimento delle informazioni fornite, da porgere in modo realmente comprensibile dall'interlocutore al fine di renderghele effettivamente analizzabili, è tanto più evidente se si consideri, appunto, che l'investitore potrebbe comunque decidere di effettuare l'operazione non adeguata, assumendosene la responsabilità nei confronti dell'intermediaria con apposita reiterazione scritta dell'ordine –cfr., a supporto delle considerazioni svolte, Cass. n.18140/2013 (che individua la *ratio* della richiesta forma scritta per dare corso all'ordine inadeguato nel fine di garantire l'operatore dall'esonero di responsabilità in ordine all'operazione da compiere), e Cass. n.22147/2014 (per la finalità e il modo dell'informazione da dare, e per l'irrelevanza per la qualità di investitore abituale, comunque non qualificato, del cliente sulla qualità di detta informazione)-.

Si deve quindi evidenziare che l'informazione sulla non adeguatezza dell'operazione non solo deve risultare per iscritto, perché preliminare all'ordine impartito per iscritto necessario per dare comunque corso all'operazione, ma deve contenere, pur sinteticamente, indicazioni sui profili specifici per i quali l'inadeguatezza è stata prospettata e motivata: altrimenti la *ratio* normativa verrebbe facilmente ad essere vanificata dalla predisposizione di clausole standard, che offrirebbero all'investitore una motivazione solo apparente e alla banca un modo comodo per una deresponsabilizzazione preventiva, a prescindere dall'iniziativa personale e consapevole del cliente contro il parere necessariamente ed effettivamente motivato sottopostogli dall'intermediaria professionalmente qualificata –




argomenti in tal senso si possono desumere dalle sentenze di legittimità sopra richiamate, che pure non affrontano specificamente il tema-.

Tutto ciò manca nel caso di specie, e non appare integrabile attraverso le prove orali, per la carenza, intrinseca alla documentazione rappresentata dagli ordini, del rispetto del procedimento delineato dal reg. CONSOB applicabile –corrispondente al disposto dell’art.29 reg. CONSOB n.11522/98- per rendere legittima l’esecuzione di operazioni non adeguate con esclusione dell’inadempimento della banca, che appare normativamente richiesto per iscritto.

Deve a questo punto essere verificata l’esistenza di nesso causale tra la ritenuta violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi relativi all’adeguatezza dell’operazione e il danno, consistito per gli investitori nell’acquisto, per un controvalore consistente, di titoli poi rivelatisi fallimentari: la risposta deve essere affermativa, perché esiste una evidente relazione tra le operazioni oggetto di controversia, poste in essere dalla banca in contrasto con il divieto normativo, e il danno lamentato dagli attori appellanti, consistito appunto nella perdita economica correlata al default dello Stato Argentina, emittente i titoli che ne hanno rappresentato l’oggetto –cfr., ancora, Cass. n.22147/2010-. Dato il comportamento omissivo della banca, che avrebbe dovuto astenersi dagli acquisti in mancanza di un ordine scritto specifico e consapevole dei clienti, non sono questi a dover dimostrare che, se Marco _____ avesse avuto una informazione adeguata e puntuale, non avrebbe acquistato le obbligazioni Argentina nel 1998.

Per l’ordine di acquisto del 11.5.1998 l’Istituto Bancario San Paolo, e per esso la banca appellante, deve essere considerato inadempiente, e la sentenza del Tribunale di Torino deve pertanto essere confermata.

Un discorso analogo deve essere svolto anche per l’acquisto in data 18.5.1999 di bond argentini, per un controvalore di attuali € 19.898,65, sempre tramite l’Istituto Bancario San Paolo –all’operazione era già



applicabile il reg. CONSOB n.11522/98, in particolare l'art.29, analogo, come si è detto, all'art.6 del regolamento precedente: si richiamano, in proposito, tutte le considerazioni sopra svolte, con la precisazione che l'esistenza e l'entità dell'ordine del 11.5.1998 non possono avere alcun rilievo, né offrire utili elementi di valutazione, perché l'accertata illegittimità dell'ordine lo rende inidoneo a contribuire a fondare la legittimità, sotto il profilo dell'adeguatezza, dell'investimento in esame -che rappresenta un ulteriore incremento verso un'ottica speculativa, dato che è stato anch'esso effettuato monetizzando obbligazioni BIRS ed ha determinato una prevalenza dei titoli argentini nell'ambito degli investimenti di tipo speculativo, e in relazione al quale la generica clausola di inadeguatezza presente nel modulo d'ordine non riporta alcuna indicazione per la frequenza-.


L'ultimo acquisto in contestazione, da esaminare, è quello in data 1.3.2001, avente ad oggetto titoli della Provincia di Buenos Aires per un controvalore di € 50.901,51, negoziati tramite il Banco Ambrosiano Veneto: si tratta dell'unico ordine, tra quelli in contestazione, successivo alla stipula del contratto quadro del settembre 1999, contenente una profilatura di rischio degli investitori di tipo medio, con obiettivi di investimento consistenti in un "impiego dinamico del risparmio con orizzonte temporale di medio/lungo termine".

Il primo Giudice ha ritenuto adeguata l'operazione di cui si discute tenendo conto dell'incidenza dell'acquisto, pari al 6,76%, sul totale investito, del profilo di rischio medio degli investitori e delle caratteristiche del prodotto, analogo agli altri titoli argentini: sul punto la pronuncia di primo grado è stata sottoposta a critica dagli appellati, che ne hanno chiesto la riforma prospettando l'inadeguatezza dell'operazione in esame.


In proposito si osserva quanto segue.

Anche la profilatura di rischio, medio, dei signori

nel settembre 1999, permetteva di ritenere comunque adeguato, nel marzo



2001, l'acquisto di obbligazione della Provincia di Buenos Aires, pur assimilabili ad obbligazioni dello Stato Argentina e quindi da considerare speculative, perché, dall'esame del contenuto del deposito titoli presso il Banco Ambrosiano Veneto al 31 marzo 2001 emerge che gli investimenti in titoli di Paesi Emergenti –con caratteristiche di rischio analoghe a quelle dell'Argentina- rappresentavano complessivamente, all'epoca, circa un terzo degli investimenti totali. Dopo l'acquisto di cui si discute, infatti, i titoli argentini raggiungevano, complessivamente, il 14,17% del totale investito, composto per € 54.828,39 da titoli dello Stato Argentino già in portafogli da tempo –corrispondenti ai due acquisti del 1997, sopra esaminati, e pari al 7,41%- e per € 50.000 dai titoli della Provincia di Buenos Aires oggetto dell'investimento *sub judice* -pari al 6,76%-, su un totale investito in titoli di Paesi Emergenti pari a € 269.829,39; il totale degli investimenti in essere, all'epoca, presso il Banco Ambrosiano Veneto, era di € 739.597,33, comprendenti € 34.473,16 di azioni, € 40.294,78 di fondi comuni di investimento ed € 395.000 di CTZ. Pure se si considera che l'ultimo precedente acquisto in titoli argentini risaliva, presso il Banco Ambrosiano Veneto, al dicembre 1997, vi erano quindi altri investimenti in titoli di Paesi Emergenti (Venezuela, Brasile, Turchia) con analoghe caratteristiche di rischio, interessanti complessivamente circa un terzo del portafoglio titoli dei signori e tali da comportare la congruenza -per tipologia, per oggetto, per frequenza e per dimensione: si sottolinea ancora l'incidenza economica dell'ordine in esame, pari al 6,76%- dell'operazione di cui si discute, riguardante anch'essa titoli di contenuto speculativo e inidonea per entità a modificare sostanzialmente l'equilibrio tra le diverse forme di investimento del patrimonio, con il tipo di profilatura degli investitori –la cui disponibilità media al rischio non veniva ad essere smentita, dopo l'acquisto in esame, dalla valutazione complessiva del portafoglio titoli in essere presso l'intermediaria che ne conseguiva-, e con i loro obiettivi di investimento.




L'operazione di cui si discute deve pertanto essere ritenuta adeguata al profilo di rischio dei signori

Deve ancora essere valutato, in relazione all'investimento del marzo 2001, il corretto adempimento da parte dell'intermediaria agli obblighi informativi che le facevano carico comunque nei confronti dei clienti, e comunque l'esistenza di nesso causale tra l'eventuale carenza di informazioni e il danno provocato: ciò anche in considerazione del fatto che, all'epoca, sarebbe stata opportuna una particolare attenzione, da parte della banca operatrice qualificata, nel trattare titoli argentini, per la diminuita affidabilità dello Stato –estensibile alla Provincia di Buenos Aires che comunque ne è parte-, riscontrata altresì dal declassamento dell'Argentina –che non può aver colto totalmente di sorpresa gli operatori del settore- operato dalle principali agenzie di rating proprio a fine marzo 2001 -il default ha fatto seguito a distanza di pochi mesi, nel dicembre 2001-.

Le prove testimoniali assunte, sopra esaminate, permettono di affermare che Marco [redacted] fosse ben consapevole, anche nel marzo 2001, dei rischi legati all'acquisto di titoli argentini e che non avesse alcuna disponibilità ad ascoltare le indicazioni degli operatori che agivano per l'intermediaria in ordine all'opportunità di scegliere altri investimenti, per il rischio insito nei titoli negoziati. Non appare pertanto ipotizzabile un inadempimento dell'intermediaria per informativa carente e/o inadeguata, e comunque si deve ritenere che, in ogni caso, Marco Carafpoli a avrebbe investito nei titoli che aveva scelto senza sentire consigli di segno diverso.

Anche per i profili considerati, pertanto, l'operazione in esame si deve ritenere pienamente legittima.

Deve a questo punto essere esaminato l'appello incidentale dei signori [redacted] e [redacted] relativo alle modalità di quantificazione del danno subito a seguito del default dello Stato Argentina: in particolare, gli appellati, appellanti incidentali, lamentano che il primo Giudice ha detratto,



oltre al controvalore ottenuto dalla vendita dei titoli, anche le cedole maturate nel corso del rapporto, e che ha individuato il termine di inizio per il calcolo della rivalutazione monetaria dalla data del default dell'Argentina, invece che dalla data delle singole operazioni.


Nessuno dei due profili di critica evidenziati merita accoglimento.

Nel presente giudizio non si verte della restituzione delle somme versate senza titolo, sul presupposto di un'ipotesi di invalidità del negozio che aveva apparentemente fondato il pagamento, ma si verte in materia di risarcimento del danno, causato dall'inadempimento prospettato a carico delle intermediarie –ora facenti capo entrambe all'appellante-: è corretto quindi determinare l'entità del danno tenendo conto, a favore del danneggiante, delle utilità comunque percepite dalla parte danneggiata in nesso di causalità con il comportamento causativo del danno, perché si tratta di utilità di cui, senza la condotta ritenuta inadempiente, la parte danneggiata non avrebbe potuto beneficiare –se non fossero stati acquistati i titoli argentini in contestazione, gli appellati non avrebbero potuto beneficiare delle cedole su di essi maturate prima del default-.

Sotto il secondo profilo, il danno subito dagli appellati si è concretizzato solo con il default dell'Argentina, e solo da tale momento può quindi decorrere la rivalutazione della somma di denaro che lo rappresenta –prima del default, si ripete, per gli investitori l'acquisto dei titoli di cui si discute rappresentava un vantaggio, dato che produceva utili-.

Deve a questo punto essere rideterminato il dovuto alla luce della parziale modifica attuata alla decisione di primo grado.


L'importo corrispondente all'esborso sostenuto per gli acquisti sopra esaminati, rispetto ai quali è stato ritenuto l'inadempimento dell'Istituto Bancario San Paolo, è pari complessivamente a € 181.621,07: da esso deve essere detratta la somma corrispondente alle cedole maturate e percepite, che si quantifica –equitativamente, tenendo conto del valore complessivo delle cedole percepite e operando una proporzione tra l'intero importo delle



operazioni, esclusi i titoli della Provincia di Buenos Aires che non produssero utili prima del default (sul rilievo documentato del Tribunale in proposito non vi sono state contestazioni), pari a € 266.335,39, e l'intero importo delle cedole percepite, pacificamente pari a € 80.791,29 (la risalenza dei primi acquisti si compensa con l'entità dei più recenti-, in € 55.093,00 -266.335,39:80.791,29=181.621,07:x-. Si ottiene così l'importo di € 126.528,07, che è pari all'esborso sostenuto per le operazioni illegittime del 11.5.1998 e del 18.5.1999, al netto delle utilità da esse ottenute.

La somma di € 126.528,07 deve essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT anno per anno vigenti, dalla data del default argentino del dicembre 2001 fino alla data della vendita dei titoli, pacificamente intervenuta il 26.10.2007; dalla somma così ottenuta, pari ad € 142.723,66, deve essere detratto l'importo percepito dalla vendita, nella quota imputabile alle operazioni di cui si discute, pari a € 88.430,00 –anche in tal caso la somma imputabile a controvalore dei titoli oggetto delle operazioni illegittime si determina, equitativamente, in base ad una proporzione che prende a riferimento l'intero valore delle operazioni contestate, pari a € 317.236,90, il valore delle operazioni ritenute illegittime, pari a € 181.621,07, e il prezzo complessivo ottenuto dalla vendita, pari pacificamente a € 154.461,58; la proporzione utilizzata è $317.236,90 : 181.621,07 = 154.461,58 : x$; la somma così ottenuta, pari a € 54.293,66, deve essere ancora rivalutata, sempre secondo gli indici ISTAT anno per anno vigenti, dall'ottobre 2007 alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Torino, 19.7.2012, e si ottiene così l'importo in concreto dovuto, pari a € 60.374,55, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo.

Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini del decidere e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente esaminate, la sentenza del Tribunale di Torino deve essere parzialmente riformata, con condanna di Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, a



risarcire i danni subiti da Maria Vittoria

e


in relazione alle

operazioni di acquisto di titoli argentini effettuate da Marco

tramite Istituto Bancario San Paolo in data 11.5.1998 e in data 18.5.1999, pari a € 60.374,55 –già rivalutati secondo gli indici e le modalità di calcolo sopra descritti, e già decurtati del controvalore ricavato dalla vendita dei titoli e dalle cedole maturate su di essi prima del default del dicembre 2001-, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

La parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino comporta la necessità di rivalutare l'imputazione delle spese processuali per i due gradi, con assorbimento, quindi, del residuo motivo di appello specifico sulla pronuncia relativa svolto dalla banca.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione parziale delle spese processuali dei due gradi tra le parti, nella misura del 50%, data la soccombenza reciproca comportante l'accoglimento di parte delle richieste degli attori, ulteriormente ridotto nel presente grado di appello; per il rimanente 50% le spese processuali dei due gradi si pongono a carico di Intesa San Paolo s.p.a., comunque tenuta a risarcire i danni agli attori appellanti, anche se in misura inferiore rispetto al richiesto; la liquidazione delle spese relative al primo grado rimane fissata secondo quanto disposto dal Tribunale di Torino, che deve essere ridotto al 50% con compensazione del rimanente; quanto al secondo grado di giudizio, la liquidazione si effettua in dispositivo, secondo i criteri dettati dalla normativa attualmente vigente in materia di compensi per gli avvocati, con particolare considerazione delle indicazioni dettate per le specifiche fasi processuali –di studio, introduttiva e decisoria- dell'appello, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità non particolarmente significativa né in fatto, né in diritto.



Maria Vittoria
Bozzalle e Bozzalla devono restituire a Intesa San Paolo s.p.a. quanto percepito in più in esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, rispetto all'effettivo liquidato in questa sede, con gli interessi nella misura legale dal 2.8.2012 al saldo sul dovuto, pari a € 33.328,73 (€ 27.792,73 versati in più a titolo risarcitorio ed € 5.536,00 pari al 50% delle spese processuali pagate).

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 19.7.2012, nei confronti di Maria Vittoria

Bozzalle e appellanti
incidentali,

ogni contraria istanza disattesa,
-in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, condanna Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, a risarcire i danni subiti da Maria Vittoria

e in relazione alle operazioni di acquisto di titoli argentini effettuate da Marco tramite Istituto Bancario San Paolo in data 11.5.1998 e in data 18.5.1999, pari a € 60.374,55 –già rivalutati secondo gli indici e le modalità di calcolo sopra descritti, e già decurtati del controvalore ricavato dalla vendita dei titoli e dalle cedole maturate su di essi prima del default del dicembre 2001-, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;

-respinge gli altri profili di appello principale e incidentale;
-condanna Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, a rimborsare, nella misura del 50%, a

Bozzalle e le
spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida come segue. Per il




primo grado, rimane ferma la liquidazione operata dal primo Giudice, da ridurre del 50%; per il presente grado, complessivi (al 100%) € 12.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;


-condanna Maria Vittoria

o


Bozzalle e a restituire a Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, € 33.328,73 (€ 27.792,73 versati in più a titolo risarcitorio ed € 5.536,00 pari al 50% delle spese processuali pagate), con gli interessi nella misura legale dal 2.8.2012 al saldo.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.2.2015

Il Consigliere Relatore
dott. Tiziana Maccarrone



Il Presidente
dott. Luigi Grimaldi




Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania



IL CASO.it

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li..... **3 LUG 2015**.....

IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania



RECEVUE
M. J. M. 15/07/2015
in data 27/2/2015
Il Cancelliere

